



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 17/03/2016

**COPIA**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU-TASI, PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 - PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 CO. 2 D.LGVO 267/2000**

\*\*\*\*\*

Il giorno **17/03/2016** alle ore **17:00** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE  
ORENI MONICA  
CRESPI ALESSANDRO  
LIBERALI MARIO**

**VENGHI CLAUDIO**

**Membrì ASSEGNATI 5 PRESENTI 4**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale " *le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, che testualmente recita " *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, da parte degli enti locali, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con successivo decreto del 1° marzo 2016;

### **PREMESSO:**

- che con L. 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), è stata disposta l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura (IMU) e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);
- che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147 del 2013 ha espressamente confermato, anche per l'imposta unica comunale (IUC), la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**CONSIDERATO** che la disciplina della IUC è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi, da ultimo la Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto e, per i quali si ritiene di dover procedere ad una revisione/aggiornamento dei vigenti regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvati con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 9 del 29/07/2014;

**VISTA**, in tal senso, la proposta di modifica dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvata in data odierna con precedente atto di Giunta Comunale n.28 e dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art.42 comma 2 del D.Lgvo n.267/2000;

**DATO ATTO** di dover, altresì, proporre al Consiglio Comunale le tariffe e le aliquote comunali per l'anno 2016, in coerenza con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio, differenziando le specifiche imposte e tasse;

## **IMU**

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- abrogazione della facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale, per cui è imposto *ex lege* una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, a condizione che il contratto sia registrato, e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 10 L.208/2015);
- modifica l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ai sensi dell' art. 1 c. 13 Legge - 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione, permane la previsione di cui all'art. 13 c. 5 L. 201/11, al fine di determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 (anziché 75);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%; ( articolo 1, comma 53 della legge 208/2015).
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, a decorrere dal 1°/01/2016, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati); gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- abrogazione dell'Imposta Municipale Secondaria ( art.1 comma 25 L.208/2015);

- permanenza della spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

**EVIDENZIATO** che viene, quindi mantenuta l'esclusione *ex lege* dal versamento dell'imposta per :

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- a partire dall'anno 2015, l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nelle varie disposizioni;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che quest'ultimo vi abbia eletto la propria residenza e le utilizzi quale propria dimora abituale;
- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

**FATTO PRESENTE** che l'Amministrazione Comunale intende confermare, (art. 9 comma 1 proposta regolamento IUC-Imu anno 2016, approvato nella seduta odierna con precedente atto n. 28) l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, riconosciuta già dal vigente Regolamento IUC-IMU (DCC n. 9 del 29/07/2014);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 15/07/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale sia approvavano le aliquote IMU-TASI, il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2015;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

**DATO ATTO** che il minor gettito, conseguente all'introduzione delle agevolazioni IMU previste per l'anno 2016, sarà oggetto di ristoro ai sensi dell'art.1, comma 20 L.208/2015, con il Fondo di Solidarietà Comunale, pari ad €41.464,86 (terreni agricoli) come comunicato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Finanza Locale;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base delle medesime analisi e delle nuove proiezioni di stima del gettito, di dover **proporre al Consiglio Comunale la conferma** per l'anno 2016 delle stesse aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2015, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	CONDIZIONI
Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 % CODICE TRIBUTO <b>3912</b> DETRAZIONE €.200	
<u>Alloggi regolarmente assegnati</u> dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,46 % CODICE TRIBUTO <b>3918</b> DETRAZIONE €.200	
Assegnazione casa coniugale	ESENTI DAL 2014	Il coniuge assegnatario deve avere la propria residenza e utilizzare l'immobile assegnato quale propria dimora abituale.
Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	ESENTI DAL 2014	L'unità immobiliare non deve risultare locata e/o comunque occupata
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato "AIRE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;	ESENTI DAL 2015	Se pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso  <b><u>SE NON PENSIONATI</u></b> - Aliquota 1,01 - codice tributo 3918
Concessione in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta <b>riduzione al 50% base imponibile</b> alle i <b>condizioni</b> previste ex lege	1,01 % CODICE TRIBUTO <b>3918</b>	<b>CONDIZIONI (tutte nessuna esclusa)</b> 1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE <u>UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)</u> 2) IL COMODANTE (es. genitori) <u>PUO' POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE</u> 3) IL COMODANTE (es. genitori) <u>DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO</u> 4) IL <u>CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO</u> 5) ATTESTAZIONE <u>POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU</u>
- Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale ( abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;	1,01% CODICE TRIBUTO <b>3918</b>	

Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,86 % CODICE TRIBUTO <b>3918</b>	
Terreni agricoli	0,86 % CODICE TRIBUTO <b>3914</b>	<b>ESENTI solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.</b>
Aree Fabbricabili	0,86 % CODICE TRIBUTO <b>3916</b>	
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,81% CODICE TRIBUTO <b>3925 (Stato)</b> 0.76%  <b>3930 (Comune)</b> 0.05%	

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, anche per il 2016 la riscossione dell'Imu dovrà intervenire, in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre ovvero in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

## TASI

**VISTO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

**FATTO PRESENTE** che ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 681, come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

**RILEVATO** che l'art.1, commi 675 e 676 L. 147/2013 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con possibilità per il Comune di ridurla fino all'azzeramento, con deliberazione del consiglio comunale, adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO:**

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  
Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. Per i medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- che, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (massimo 0,8 per mille), nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 15/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015 come di seguito indicate:

**a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per:**

- ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
- ✓ personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ✓ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato da soggetto passivo dell'imposta a pareri in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune precede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario

**b)** aliquota TASI ordinaria nella misura di **0,1 punto percentuale** per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

**c)** aliquota TASI ridotta nella misura di **0 punti percentuali** per:

- ✓ unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,45%;
- ✓ tutti i fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale ( abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% assoggettati ad aliquota Imu del 1,01% ;
- ✓ aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 0,86%;
- ✓ Fabbricati di categoria D (esclusi i rurali) assoggettati ad aliquota Imu al 0,81%
- ✓ alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia (Aler/Iacp) assoggettati ad aliquota Imu al 0,46%;
- ✓ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costituttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATO** l'art.9 del Regolamento Tasi approvato con deliberazione di CC nr. 9 del 29/07/2014 che testualmente recita: *"Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"* ;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Manutenzione patrimonio	€ 45.750,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 201.149,00
Protezione Civile	€ 4.350,00
Illuminazione pubblica	€ 170.100,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 43.800,00
<b><u>Totale costi</u></b>	<b>€ 465.149,00</b>
<b><i>Gettito TASI da contribuenti</i></b>	<b>€ 28.000,00</b>
<b><i>Gettito TASI ristoro da Stato</i></b>	<b>€ 297.150,00</b>
<b><u>Totale Gettito TASI</u></b>	<b>€ 325.150,00</b>
<b>% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2016</b>	<b>69,91%</b>

**RITENUTO**, pertanto, tenuto conto delle modificazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016, in particolare del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come sopra elencati, provvedere alla conferma per l'anno 2016 dell'aliquota TASI limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, all'aliquota ordinaria nella misura di **0,1 punto percentuale**;

**FATTO PRESENTE** che il mancato gettito conseguente all'introduzione delle agevolazioni TASI previste per l'anno 2016, ai sensi dell'art.1 comma 17 L.28/12/2015 N. 208 sarà oggetto di ristoro con il Fondo di Solidarietà Comunale, pari ad €. 297.134,26 come da visura effettuata sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Finanza Locale;

**DATO ATTO**, inoltre che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TASI, anche per il 2016 dovranno essere rispettate le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre (ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno);

## **TARI**

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 208 del 28/11/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta nel 2013 con l'art. 5 d.l. 31/08/2013 n.102, convertito in L. n.124 del 28/10/2013 N. 124, puntualizzando al comma 27 che i Comuni possono continuare ad utilizzare, anche per il 2016 e 2017, i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori al 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal c.d. "metodo normalizzato";

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con la proposta di Regolamento luc - componente TARI - approvato con deliberazione n. 28 di Giunta Comunale adottata nella seduta odierna, sopra menzionata;

**PREMESSO che:**

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- oggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie imponibile continua ad essere costituita da quella calpestable dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

**CONSIDERATO** che ai sensi dall'articolo 1, comma 649, della legge 147 del 2013, nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

**CONSIDERATO** che l'attuale c. 649 secondo periodo dell'art. 1, L. 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

**DATO ATTO** che l'art.1 comma 651 della L.147/2013 ha confermato, nella commisurazione della tariffa, i criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n.158;

**VISTO** il D.P.R. n.158/1999 che:

- all'art.2 comma 2, sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio;
- all'art.3 comma 2 specifica: *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione”;*
- all'art.4 commi 1 e 2 stabilisce: *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali....omissis”;*
- all'art.8 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/2013 il " *consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale*";

**RICHIAMATA**, la deliberazione di Giunta Comunale nr. 56 del 22/12/2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale l'Amministrazione attribuiva, ai sensi del c.1 art.4 del D.L. n. 138/2011 (convertito con L. 148/2011 e s.m. e i.) il diritto di esclusiva alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti secondo il modulo c.d. "in house providing" alla Società Ambiente del Sud Ovest Milanese, siglabile S.A.S.O.M. Srl di Gaggiano (Mi), gestore del servizio per altri 12 comuni dei territori limitrofi, società partecipata da questo comune per una quota pari al 14,45%, per anni 5 a far tempo dal 1°/01/2012;

**VISTO** il Piano Finanziario predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune sulla base dei dati forniti da S.A.S.O.M. Srl, corredato dalla relativa relazione tecnica e dell'articolazione tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, allegati alla presente deliberazione per costituirne parti integranti e sostanziali;

**RILEVATO** che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari ad €. 725.925,59# di cui il 57% costituito da costi fissi, ed il restante 43% da costi variabili, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, come previsto all'art. 1, comma 654 della L. 147/2013, da articolare tra le utenze domestiche nella misura del 60% e le utenze non domestiche nella misura del 40%, calcolata per il 2016, secondo il metodo normalizzato ex art.1 D.P.R. 158/1999;

**DATO ATTO** che la suddivisione tra la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle, tabelle 1A e 1B per le utenze domestiche e 3a e 4a per le utenze non domestiche, rispettivamente allegati B) e C) DEL dpr 158/1999 e qui riassunte:

- ✓ coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:ka-coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato-tabella1A);
- ✓ coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: kb-coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare(tabella 1B);
- ✓ coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche:Kc-coefficiente potenziale di produzione (tabella 3a);
- ✓ intervalli di produzione kg/mq per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:Kd -coefficiente di produzione Kg/mq (tabella 4a);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, nella fattispecie dell'Amministrazione Provinciale di Milano nella misura del 5%;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nella proposta di aggiornamento regolamento Tari di cui alla deliberazione di GC n. 40 adottata nella seduta odierna ;

**VISTI** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.74 del 16/12/1999 e s. m. e i. ed il vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 18/12/2010 e ss. mm e ii;

VISTA la L.24 Luglio 2000 n.212, Statuto del Contribuente;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dai competenti responsabili del Settore Servizi Amministrativi e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal **1° gennaio 2016**:

### Imposta municipale propria (IMU)

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	CONDIZIONI
Unità adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,45 %  CODICE TRIBUTO <b>3912</b> DETRAZIONE €.200	
<u>Alloggi regolarmente assegnati</u> dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER)	0,46 %  CODICE TRIBUTO <b>3918</b> DETRAZIONE €.200	
Assegnazione casa coniugale	ESENTI DAL 2014	Il coniuge assegnatario deve avere la propria residenza e utilizzare l'immobile assegnato quale propria dimora abituale.
Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	ESENTI DAL 2014	L'unità immobiliare non deve risultare locata e/o comunque occupata
Cittadini Italiani NON Residenti nel Territorio dello Stato "AIRE posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;	ESENTI DAL 2015	Se pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso  <b><u>SE NON PENSIONATI</u></b> - Aliquota 1,01 - codice tributo 3918

Concessione in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta <b>riduzione al 50% base imponibile</b> alle i <b>condizioni</b> previste ex lege	1,01 % CODICE TRIBUTATO <b>3918</b>	<b>CONDIZIONI (tutte nessuna esclusa)</b> 1) IL COMODANTE (es. genitori) DEVE POSSEDERE <u>UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza)</u> 2) IL COMODANTE (es. genitori) <u>PUO' POSSEDERE ANCHE UN SOLO ALTRO IMMOBILE (da intendersi Abitazione compresa Pertinenza), A CONDIZIONE CHE LO STESSO SIA LA SUA ABITAZIONE PRINCIPALE</u> 3) IL COMODANTE (es. genitori) <u>DEVE AVERE RESIDENZA E DIMORA NELLO STESSO COMUNE IN CUI È SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO</u> 4) IL <u>CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO</u> 5) ATTESTAZIONE <u>POSSESSO REQUISITI CON DICHIARAZIONE IMU</u>
- Fabbricati accatastati in categoria A diversi dall'abitazione principale ( abitazioni-cosiddette seconde case ed uffici e studi privati) e immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 in quanto pertinenze dell'abitazione principale che non beneficiano dell'aliquota del 0,45% - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, anche se non locata;	1,01% CODICE TRIBUTATO <b>3918</b>	
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5	0,86 % CODICE TRIBUTATO <b>3918</b>	
Terreni agricoli	0,86 % CODICE TRIBUTATO <b>3914</b>	<b>ESENTI solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.</b>
Aree Fabbricabili	0,86 % CODICE TRIBUTATO <b>3916</b>	
Fabbricati di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)	0,81% CODICE TRIBUTATO <b>3925 (Stato)</b> 0.76% <b>3930 (Comune)</b> 0.05%	

- 2) Di confermare la detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/41, A/8 e A/9, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica (IACP/ALER) ;
- 3) Di dare atto che il minor gettito, conseguente all'introduzione delle agevolazioni IMU previste per l'anno 2016, sarà oggetto di ristoro ai sensi dell'art.1, comma 20 L.208/2015, con il Fondo di Solidarietà Comunale, pari ad €41.464,86 (terreni agricoli) ;
- 4) Di dare atto che la riscossione dell'Imu dovrà essere effettuato in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

## Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- 5) Di confermare per l'anno 2016 dell'aliquota TASI limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, nella misura di **0,1 punto percentuale**;
- 6) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa **€. 28.000,00** destinato al finanziamento parziale dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di Previsione per l'anno 2016:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Manutenzione patrimonio	€ 45.750,00
Pubblica sicurezza e Vigilanza (escluse spese finanziate con proventi codice della strada)	€ 201.149,00
Protezione Civile	€ 4.350,00
Illuminazione pubblica	€ 170.100,00
Quota parte manutenzione e verde pubblico	€ 43.800,00
<b><u>Totale costi</u></b>	<b><u>€ 465.149,00</u></b>
<b><i>Gettito TASI da contribuenti</i></b>	<b>€. 28.000,00</b>
<b><i>Gettito TASI ristoro da Stato</i></b>	<b>€ 297.150,00</b>
<b><u>Totale Gettito TASI</u></b>	<b><u>€ 325.150,00</u></b>
<b>% copertura presunta servizi indivisibili con gettito TASI 2016</b>	<b>69,91%</b>

- 7) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 69,40 per cento;
- 8) Di dare atto che il minor gettito, conseguente all'introduzione delle agevolazioni TASI previste per l'anno 2016, sarà oggetto di ristoro ai sensi dell'art.1, comma 20 L.208/2015, con il Fondo di Solidarietà Comunale, pari ad €.297.150,00;
- 9) Di dare atto che la riscossione della Tasi dovrà intervenire, in autoliquidazione, alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

## **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- 1) Di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2016, da cui risulta un costo complessivo di gestione del servizio pari ad €. **725.925,59#**, corredato della relativa relazione tecnica, come da allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2016, distinte per utenze domestiche e non domestiche, sono determinate sulla base del suddetto piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, come da tabelle allegate allo stesso piano finanziario, quali parte integranti e sostanziali dello stesso (All. A1);
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) Di dare atto che sull'importo del tributo comunale si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art.19 del D.Lgvo n.504 del 30/12/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano, nella fattispecie nella misura del 5%;
- 5) Di dare atto che, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art.30 del vigente regolamento comunale TARI, saranno stabilite le scadenze di pagamento della Tari prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione, viene adottata in quanto propedeutica al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 e che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 267/2000 sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.


Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, la

### **LA GIUNTA COMUNALE**

con separata votazione unanime,

### **DICHIARA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.



**COMUNE DI ROSATE**  
Provincia di MILANO

***PIANO FINANZIARIO 2016 RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Approvato con  
Deliberazione di  
Giunta Comunale  
*n. 29 del 17/03/2016*

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

**PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016**

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
<b>CG Costi di gestione</b>  Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati  <b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 169.972,00	
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	€ 56.162,70	
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	€ 92.400,00	
		<b>AC</b> altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00	
		<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 98.891,59	
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 79.888,81	
<b>CC Costi comuni</b>	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 50.250,00		
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 181.572,49		
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 24.833,00		
<b>CK Costi d'uso del capitale</b>	<b>Amm</b> Ammortamenti	€ 0,00		
	<b>Acc</b> Accantonamento	€ 0,00		
	<b>R</b> Remunerazione del capitale $R=r(KNn-1+In+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 0,00		
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	<b>MAGGIORI ENTRATE 2014</b>	€ -14.023,00	Voce libera 2	€ 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00		

<b>Voci libere per costi variabili:</b>	MAGGIORI ENTRATE 2014	€ -14.022,00	Voce libera 5 € 0,00
	Voce libera 6	€ 0,00	
<b>Ipn</b> Inflazione programmata per l'anno di riferimento			0,00 %
<b>Xn</b> Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn			0,00 %
<b>Costi totali</b> $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€ 725.925,59	<b>TF - Totale costi fissi</b> $\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$	€ 412.604,49
		<b>TV - Totale costi variabili</b> $\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$	€ 313.321,10

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 435.555,35	% costi fissi utenze domestiche	60,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 60,00\%$	€ 247.562,69
		% costi variabili utenze domestiche	60,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 60,00\%$	€ 187.992,66
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 290.370,24	% costi fissi utenze non domestiche	40,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 40,00\%$	€ 165.041,80
		% costi variabili utenze non domestiche	40,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 40,00\%$	€ 125.328,44

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza per l'anno 2016 è la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 435.555,35	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 247.562,69
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 187.992,66
<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 290.370,24	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 165.041,80
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 125.328,44

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**


Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

<b>Tariffa di riferimento per le utenze domestiche</b>							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	51.912,43	0,80	612,29	0,94	€ 0,754327	€ 39,991739
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	80.440,07	0,94	719,93	1,74	€ 0,886334	€ 74,027263
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	55.265,15	1,05	456,75	2,23	€ 0,990054	€ 94,874021
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	42.677,19	1,14	345,53	2,88	€ 1,074916	€ 122,527883
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	10.791,06	1,23	80,80	3,50	€ 1,159777	€ 148,905414
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.844,00	1,30	26,00	4,00	€ 1,225781	€ 170,177616

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche							
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa Totale
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI	2.655,00	0,63	5,17	€ 0,734449	€ 0,567018	€ 1,301467
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA	81.407,29	0,59	4,80	€ 0,687817	€ 0,526439	€ 1,214256
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANT	471,00	0,86	7,07	€ 1,002581	€ 0,775401	€ 1,777982
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	2.362,00	0,48	4,01	€ 0,559580	€ 0,439796	€ 0,999376
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2.269,00	1,20	9,85	€ 1,398950	€ 1,080297	€ 2,479247
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	743,00	1,06	8,71	€ 1,235739	€ 0,955267	€ 2,191006
2 .11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	13.384,23	1,45	11,90	€ 1,690398	€ 1,305130	€ 2,995528
2 .12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	583,00	0,60	4,95	€ 0,699475	€ 0,542890	€ 1,242365
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,	4.586,00	1,35	11,04	€ 1,573819	€ 1,210810	€ 2,784629
2 .14	EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	373,00	1,70	13,93	€ 1,981846	€ 1,527770	€ 3,509616
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,68	13,73	€ 1,958530	€ 1,505835	€ 3,464365
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANILI TIPO BOTTEGHE:PARR	693,00	1,42	11,64	€ 1,655424	€ 1,276615	€ 2,932039
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALE	364,00	1,00	8,22	€ 1,165792	€ 0,901527	€ 2,067319
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	3.378,00	1,36	11,16	€ 1,585477	€ 1,223971	€ 2,809448
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	26.688,00	0,84	6,87	€ 0,979265	€ 0,753466	€ 1,732731
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	6.946,00	1,01	8,25	€ 1,177450	€ 0,904817	€ 2,082267
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	848,00	5,57	45,67	€ 6,493462	€ 5,008850	€ 11,502312
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1.423,00	3,96	32,44	€ 4,616536	€ 3,557852	€ 8,174388
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMERIA	1.776,00	2,65	21,75	€ 3,089349	€ 2,385428	€ 5,474777
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZ	425,00	7,17	58,76	€ 8,358729	€ 6,444494	€ 14,803223
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	0,00	3,50	28,70	€ 4,080272	€ 3,147668	€ 7,227940
2 .30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	200,00	1,78	14,61	€ 2,075110	€ 1,602349	€ 3,677459



## *Comune di ROSATE*

Settore  
Ufficio

SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Tributi

---

**RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)  
PER L'ANNO 2016**

*Ex art. 1 commi 639 e s.s. L. 147 del 27 dicembre 2013 e  
successive modifiche*

## **PREMESSA**

L'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), al comma 639 ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

L'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, comma 704 ha abrogato l'art. 14 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni, in L. 22/12/2011 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a decorrere dall'1.1.2013;

I commi dal 641 al 668 e i commi dal 682 al 704 disciplinano l'istituzione e l'applicazione delle nuova Tassa sui Rifiuti (TARI);

Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come stabilito dal comma n. 651 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147.

Vista la L. 208 del 28/11/2015 (Legge di Stabilità 2016) che non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta nel 2013 con l'art. 5 d.l. 31/08/2013 n.102, convertito in L. n.124 del 28/10/2013 N. 124, puntualizzando al comma 27 che i Comuni possono continuare ad utilizzare, anche per il 2016 e 2017, i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori al 50% rispetto alle soglie minime e massime indicate dal c.d. "metodo normalizzato";

## **LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO**

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

### **TIPOLOGIE D'INTERVENTO ESEGUITE**

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede:

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida;
2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca;
3. Raccolta settimanale porta a porta della carta e cartone;
4. Raccolta settimanale porta a porta della plastica;
5. Raccolta settimanale porta a porta del vetro;
6. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza settimanale con autospazzatrice;
7. Raccolta presso ecocentro comunale di beni durevoli, verde, ingombranti, ferro, inerti, legno, olio, batterie e vernici;
8. Raccolta periodica indumenti usati presso contenitori stradali;
9. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze con n.3 operatori.

Le tipologie d'intervento sopra descritte vengono tutte garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani "Sasom Srl".

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 21.00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta. L'esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria.

Sono presenti sul territorio comunale:

- Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas/Humana,
- Punti di raccolta in vari punti del Comune per ritiro di pile esaurite;
- Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia e il consultorio.
- Raccoglitori per mozziconi di sigarette in vari punti del Comune

### **SERVIZI STRAORDINARI**

Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali; interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale.

Gli interventi straordinari sono eseguite dall'appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell'articolazione organizzativa competente.

E' in funzione un ecocentro di raccolta rifiuti in Via Malpaga che consente di conferire ai residenti alcune tipologie di rifiuti; la Sasom Srl (società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti) esegue il servizio di raccolta su chiamata.

L'accesso all'ecocentro di raccolta rifiuti è consentito a tutte le utenze domestiche mostrando la proprio carta d'identità, l'accesso è negato invece a qualsiasi utenza non domestica.

L'ecocentro è aperto nei seguenti orari di apertura:

Orario di apertura Ecocentro di Via Malpaga :

Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Sabato dal 15/04 al 15/10 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 17.00  
dal 16/10 al 14/04 dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (continuato)

## NUOVA MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALL'ECOCENTRO

Dal 4 Giugno 2015 per conferire i rifiuti all'ecocentro, è necessario esibire la propria Tessera Sanitaria/Carta Regionale dei Servizi all'addetto che dovrà identificare l'utente strisciando la tessera in un apposito lettore.

Tale operazione permetterà di elaborare dai quali si potranno ricavare il numero totale di accessi alla piattaforma per singolo utente e complessivo.

Presso l'ecocentro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto:

Rifiuti ingombranti (rottami ferrosi e metallici), vetro di grandi dimensioni e specchi, legno non trattato, verde proveniente dallo sfalcio dei giardini, Rifiuti inerti (macerie e piastrelle provenienti da piccole manutenzioni), Oli, Neon e batterie esauste, Vernici, Frigoriferi, Lavatrici, Televisori, Computer e beni durevoli

L'Ufficio Ambiente e la società appaltatrice predispongono annualmente un volantino informativo in distribuzione alle nuove famiglie sul corretto utilizzo delle raccolte differenziate sul territorio comunale. In caso di dubbi su come smaltire un rifiuto è possibile contattare l'ufficio ambiente tramite posta elettronica, telefono e direttamente durante gli orari di apertura al pubblico.

L'uso dell'autospazzatrice consente, su richiesta, interventi mirati e programmati su tutto il territorio comunale adeguandolo anche alle richieste espresse dalla popolazione.

Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 120 cestini porta rifiuti e n°20 porta mozziconi. Per tutti i cestini viene assicurata la vuotatura settimanale, i cestini posizionati nel centro storico e nelle aree di pregio vengono vuotati con maggiore frequenza e se necessario con cadenza giornaliera.

## ANALISI DELLA POPOLAZIONE

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE				
Periodo	Abitanti	Famiglie	Utenze domestiche	Altre utenze
31/12/2015	5683	2353	3868	519
31/12/2014	5606	2331	3768	536
Variazioni	77	22	100	-17

Dall'analisi del saldo della popolazione residente si rileva un aumento di n. 77 cittadini e un conseguenziale aumento del numero delle famiglie (22 in più). Si registra un lieve decremento delle utenze non domestiche.

**ANALISI RACCOLTA RIFIUTI**

Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015.

C.e.r.	Rifiuto	2013	2014	2015
080318	toner per stampa esauriti	24	18	29
130205	Oli, filtri e grassi minerali	460	800	700
150102	imballaggi in plastica	76.920	76.790	81.780
150107	imballaggi in vetro	227.170	236.040	255.550
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	170.340	109.020	95.940
200101	imballaggi in carta e cartone	264.400	270.800	260.180
200102	vetro	16.270	12.260	14.310
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	371.410	348.070	351.840
200110	abbigliamento	14.990	18.640	18.961
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	243	253	244
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	5.730	4.700	5.810
200125	oli e grassi commestibili	1.370	800	0
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine	5.820	5.490	5.040
200132	Medicinali e farmaci	287	976	675
200133	batterie e accumulatori	0	0	0
200134	Pile e batterie	667	1.015	580
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso	7.081	8.829	8.460
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,	14.330	16.470	11.520
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	116.680	106.130	105.270
200140	metallo	41.060	43.720	42.980
200201	rifiuti biodegradabili	331.290	306.660	329.560
200301	rifiuti urbani non differenziati	731.650	774.530	815.553
200303	residui della pulizia stradale	59.240	68.580	48.560
200307	rifiuti ingombranti	113.900	126.210	105.050
160103	pneumatici	0	1.300	0

Nell'anno 2015 si riscontra un lieve decremento (Kg 969.163), rispetto all'anno 2014 (Kg 969.320), nella produzione di rifiuti non differenziati (codici 200301-200303-200307).

Di seguito l'andamento della raccolta differenziata per il comune di Rosate nel quadriennio:

anno 2012 - 64,62%

anno 2013 - 64,78%

anno 2014 - 61,81%

anno 2015 - 62,13%

**L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO**

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);
- le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella 1 "COSTI DA RIPARTIRE" dell'allegato prospetto "DATI GENERALI".

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e dai box di pertinenza.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).

## **CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE**

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

Al fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una triplice metodologia:

1. una possibile ripartizione basata sulla produzione reale di rifiuti;
2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate;
3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti.

Per la prima metodologia si sono considerati i quantitativi di rifiuti ripartiti tra le tipologie domestica/non domestica.

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione analitica del tributo, come risultanti all'ufficio tributi comunale.

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 158/1999.

I risultati di tutte e tre le ripartizioni sono rilevabili dall'esame dell'allegato prospetto "CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE" presente in allegato.

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo, determinando una distribuzione dei costi pari al 60% per le utenze domestiche e al 40% per le utenze non domestiche.

L'accennata distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011.

Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a quella "tecnica".

In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche:

- a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a quella tecnicamente loro imputabile;
- b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata.
- c) una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.

Nel corso del 2015, il Comune ha superato ampiamente la percentuale del 50% di raccolta differenziata, attestandosi al 62,12% registrando un miglioramento rispetto all'anno precedente (61,81%).

### **LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA**

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto "SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI" presente in allegato.

### **I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE**

L'art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

- a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti ( $K_a$ ) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati  $K_b$ ).

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le ripartizioni di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono dettagliate nel prospetto del Piano Finanziario.

#### **I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti ( $K_c$ , per la parte fissa, e  $K_d$ , per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti.

Le ripartizioni di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono dettagliate nel prospetto del Piano Finanziario.

#### **L'INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE.**

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente  $K_a$ , relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente  $K_b$ .

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze.

Ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa ( $K_b$ ) alle utenze domestiche, per l'anno 2015 si è stabilito di aggiungere ai parametri minimi la percentuale dell'85% calcolata sulla differenza tra parametro

minimo e parametro massimo, ciò al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle 6 diverse classi di utenza domestica.

### **L'INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2015 si è stabilito di modificare i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) per mantenere una certa omogeneità con le tariffe Tari già in vigore ed evitare di avere un scostamento troppo elevato.

### **L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell'allegato prospetto "TARIFFE UTENZE DOMESTICHE" sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

### **L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Nell'allegato prospetto "TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE" sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione.

### **CREDITI E SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE**

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 si determinerebbe un Piano Finanziario pari ad €.771.396,40, dal quale, tuttavia, devono essere decurtati i seguenti importi:

- €. 17.425,81 # relativo al contributo Conai 2015 che non è stato destinato a coperture di costi di gestione 2015 (€.13.677,00=) e ad una nota di credito di Sasom per minor costi 2015 (€.3.748,81#);
- €. 28.045,00#, relativo ad una maggiore entrata dovuta a maggiori iscrizioni a ruolo rispetto al Piano Finanziario 2015

Da quanto sopra precisato scaturisce per il Piano Finanziario 2016 un costo complessivo pari ad €.725.925,59.

### **OBIETTIVI FUTURI**

Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare i rifiuti in una risorsa. L'assemblea dei Soci Sasom ha delineato alcuni obiettivi da attuare nell'anno 2016:

- Analisi merceologiche della frazione Resto a campione.  
Il dato medio della Raccolta Differenziata Sasom è di circa il 60% sul totale delle produzioni complessive di rifiuti solidi urbani. Si rileva la necessità espressa di verificare quali e quante componenti residuali si trovano nella frazione "resto" attraverso analisi a campione delle produzioni.
- Definizione di eventuali modifiche ai criteri di raccolta Rifiuti Differenziati per intercettare nuovi materiali.

A seguito delle analisi indicate al punto 1, verranno individuate le opportune azioni per incentivare la corretta separazione di materiali già oggetto della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro,..) e valutata l'eventualità di introdurre nuovi tipi di raccolta nella filiera Rifiuti Differenziati.

- Introduzione di sistemi di "misurazione" delle produzioni (Resto) per singole utenze.  
Verificata la volontà di perseguire l'obiettivo di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, con specifico riferimento al resto, si vuol introdurre la capacità di misurare la produzione di ogni singola utenza al momento della raccolta porta a porta. Un significativo e articolato obiettivo del 2016 per Sasom sarà quello di individuare e sperimentare idonei strumenti hardware e software di misurazione.

Anche per l'anno 2016 è stato predisposto per gli utenti, il calendario informativo, sui giorni dedicati alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie e faq per una corretta e puntuale raccolta dei rifiuti solidi urbani.



**COMUNE DI ROSATE**  
(Prov. di Milano)  
**UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI**

DELIBERAZIONE G.C. N° 29 DEL 17/3/2016

---

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE IMU-TASI, PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016- PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.42 CO.2 DEL D.LGVO N.267/2000.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole

Li 17/3/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole

Li 17/3/2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

---

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

**L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO**

Li \_\_\_\_\_

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *28/4/2016* al *13/5/2016*

Rosate, *28/4/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

**COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *28/4/2016*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice